

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 30-6393

Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell'ASL Citta' di Torino per la Pediatria di libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico. Pediatra.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 32, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera Scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN PLS) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria pediatrica in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

visto l'art. 32, comma 15, dell' ACN PLS che dispone: *“(...) Nell'ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale”*;

visto l'art. 6, comma 1, dell'Accordo Integrativo Regionale recepito con DGR 20-5960 del 17 giugno 2013 successivamente modificato e integrato con D.G.R. n. 16-7487 del 23 aprile 2014 (nel prosieguo AIR PLS) che recita: *“Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 7 e 15, del vigente ACN, per ciascun Comune o altro ambito, definito secondo specifiche esigenze organizzative aziendali, deve essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti o frazione superiore a 300, di età compresa tra 0-6 anni non compiuti (0-5 anni e 364 gg) risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto anche dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore dei pediatri iscritti al di fuori dell'ambito”*;

visto l'art. 6, comma 3, dell' AIR PLS che statuisce: *“Richiamato l'art. 32, comma 15, del vigente ACN, all'interno delle Citta' metropolitane, nelle quali un unico Comune comprende piu' Aziende Sanitarie, possono essere individuati ambiti da definirsi e dichiararsi carenti su proposta dell' ASL che rileva e motiva mutate necessita' assistenziali. Le proposte delle singole Aziende, previo parere del Comitato Aziendale ex art. 23 ACN, sono inviate al Comitato Regionale PLS che ne valuterà gli aspetti di ricaduta nell'ambito della copertura assistenziale regionale e darà l'autorizzazione a modificare l'attuale suddivisione territoriale”*;

vista la DGR n. 24-5715 del 2 ottobre 2017, con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto aziendale dell' ASL Citta' di Torino di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 984 del 30 giugno 2017, come modificata ed integrata con deliberazione n. 1125 del 15 settembre 2017, di adeguamento all' Atto aziendale alle prescrizioni regionali di cui alla DGR n. 102-5531 del 3 agosto 2017, che prevede l'articolazione dell' ASL Citta' di Torino in quattro Distretti sanitari: “Nord- Ovest” “Nord-Est” “Sud-Ovest” e “Sud- Est”, ciascuno con popolazione superiore a 80.000 abitanti;

acquisito in data 26 luglio 2017 il parere obbligatorio del Comitato Aziendale, di cui all'art. 23, comma 3, lettera d) dell'ACN PLS, di approvazione della proposta alla modifica degli ambiti

territoriali della Pediatria di libera Scelta a seguito dell' istituzione dei Distretti afferenti all' ASL Citta' di Torino;

vista la nota dell'ASL Citta' di Torino, del 7 agosto 2017 prot. N. 70249, nella quale viene evidenziato che la configurazione dell' esistente ambito di scelta, coincidente con il territorio del Comune di Torino, rende difficile garantire l'assistenza pediatrica in modo uniforme, vista la distribuzione non omogenea su tutte le aree cittadine dei pediatri, a causa delle difficoltà di procedere all'inserimento di nuovi PLS, ai sensi dell'art. 32 comma 8, mentre attraverso la modifica degli ambiti di scelta proposta potrebbero essere garantiti ulteriori inserimenti nel rispetto del rapporto ottimale previsto dalla normativa convenzionale;

visto che in data 17 ottobre 2017 il Comitato regionale PLS ex art. 24 ha autorizzato, secondo quanto previsto dall' art. 6, comma 3 AIR, la richiesta di definizione dei nuovi ambiti territoriali di scelta per la pediatria da farsi coincidere con il territorio dei singoli neo-istituiti Distretti, in luogo dell'unico ambito corrispondente al complessivo territorio del Comune di Torino;

vista la deliberazione aziendale n. 6 del 12 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale, trasmessa con nota del 17 gennaio 2018 prot. n. 6661, nella quale viene proposta, ai sensi dell'art. 32, ACN PLS e dell' art. 6 AIR PLS la sovradescritta definizione degli ambiti territoriali per la Pediatria di libera Scelta dell' ASL Citta' di Torino;

considerato che l'istituzione dei nuovi Distretti dell' ASL Citta' di Torino comporta la necessità, in quanto provvedimento di competenza della Regione Piemonte, secondo il disposto di cui all'art. 32, comma 3, ACN PLS e art. 6, comma 1, AIR PLS, di provvedere ad una definizione degli ambiti di scelta dell' ASL Citta' di Torino -che, come detto, nella nuova suddivisione verranno a coincidere con i neo- istituiti Distretti- come qui di seguito specificati:

- “Nord- Ovest”
- “Nord-Est”
- “Sud-Ovest”
- “Sud- Est”

considerato che tale modifica risponde altresì all'esigenza di garantire nuovi inserimenti di medici convenzionati al fine di eliminare le menzionate difformità assistenziali sul territorio in questione, poiché, venendo gli ambiti di scelta delineati in modo più circoscritto, le relative carenze potranno essere rilevate e individuate sulla base della effettiva e concreta necessità, in aree cittadine specifiche, del conferimento di nuovi incarichi;

visto l' art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 8, comma 1, del D Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l' art. 32 dell' ACN PLS;

visto l'art. 6 dell' AIR PLS;

vista la DGR n. 24-5715 del 2 ottobre 2017;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare la definizione, ai sensi dell'art. 32, comma 3, dell' ACN PLS, degli ambiti territoriali di scelta per la pediatria di libera scelta dell' ASL Citta' di Torino, che coincidono con neo-istituiti Distretti sanitari, come qui di seguito specificati:

- “Nord- Ovest”
- “Nord-Est”
- “Sud-Ovest”
- “Sud- Est”

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

(omissis)